

STATUTO DELLA FONDAZIONE COISPA

Articolo 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE COISPA ETS", che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di Bari. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere e/o svolgere, con profilo interdisciplinare, attività di ricerca e di trasferimento dell'innovazione nel campo delle scienze ambientali.

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017:

lettera e): Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

lettera g) Formazione universitaria e post-universitaria;

lettera h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'attività di ricerca riguarderà, in via principale:

- L'innovazione ecologica ed il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, nell'ambito dei principi dello sviluppo sostenibile;
- La biologia marina e degli ambienti di acqua dolce e salmastra;
- L'acquacoltura;
- La pesca;
- La gestione della fascia costiera;
- Il controllo e la gestione delle risorse ambientali.

Ai fini della promozione e/o svolgimento delle attività di ricerca, di cui al comma 3 del presente articolo, la fondazione potrà, a titolo di esempio, realizzare prototipi, infrastrutture tecnico-scientifiche o altre strutture operative; promuo-

vere e gestire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, anche attraverso attività di formazione, addestramento e consulenza; promuovere e gestire master di livello universitario, post-universitario e summer school; concedere borse di studio e di ricerca; promuovere seminari, convegni, mostre, attività museali, pubblicazioni, riviste, centri di documentazione; promuovere e realizzare ricerche socio-economiche e di mercato; promuovere norme tecniche e schemi di certificazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2 del Dlgs n. 117/2017.

Articolo 3 - Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Nei limiti indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) Conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) Beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa ac-

quistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) Lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) Parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate a incrementare il patrimonio;

e) Contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f) Avanzi di amministrazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- I redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- Le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- Gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- Le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- I contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- Entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando dovesse risultare che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo, in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Soci Fondatori

Sono soci Fondatori i partecipanti all'atto costitutivo della Fondazione e coloro che subentrano nella carica di Fondatore a seguito di decadenza o recesso di un Fondatore. Il numero dei Fondatori è costante.

I soci Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

I soci Fondatori decadono:

- per morte, interdizione o fallimento;
- se enti e/o persone giuridiche, anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

In caso di recesso, il Fondatore uscente può proporre un nominativo che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Fondatori. Il soggetto proposto subentrerà nella carica di Fondatore solo a seguito della delibera del Consiglio dei Fondatori.

In mancanza di proposta o in caso di mancata approvazione da

parte del Consiglio dei Fondatori del nominativo designato, spetta a ciascuno dei Fondatori la proposta di un nuovo nominativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Fondatori.

Articolo 7 - Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo;

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Le cariche sociali elettive hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 8 - Consiglio dei Fondatori

Il Consiglio dei Fondatori:

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone l'eventuale compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera sulla nomina di soggetti subentranti nella carica di Fondatore;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

Il Consiglio dei Fondatori è convocato da ciascun Fondatore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni del Consiglio dei Fondatori sono presiedute dal

membro designato a maggioranza dai partecipanti o, in caso di parità, dal membro più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Consiglio dei Fondatori è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione amministra la fondazione. Esso è composto da un minimo di tre ed un massimo di nove membri, nominati dai Soci fondatori. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del Dlgs. n. 117/2017. Agli amministratori si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive può comportare la sua decadenza dalla carica. Alla dichiarazione di decadenza ed alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- Elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- Amministra la fondazione;
- Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Delibera sugli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili, stabilendone la destinazione;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10 - Il Presidente

Il presidente della fondazione, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 11 - Organo di controllo

I Soci Fondatori nominano un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi

previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo dei libri sociali e contabili, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento di atti amministrativi e operazioni sociali.

Articolo 12 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato dai soci Fondatori solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, ovvero qualora il Consiglio dei Fondatori lo ritenga opportuno, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art.13 - Direttore Scientifico

Se nominato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Scientifico della Fondazione predispone i programmi annuali e dirige l'attività di ricerca

scientifica per l'attuazione degli indirizzi programmati e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini della Fondazione.

Il Direttore formula proposte per il Consiglio di Amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e svolge altre funzioni eventualmente previste da un regolamento di organizzazione. Il Direttore svolge, inoltre, funzioni di raccordo fra il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Scientifico, ove costituito.

Articolo 14 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nei settori di attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Consiglio Scientifico, determinerà il numero esatto dei suoi componenti, nel rispetto del numero minimo e massimo sopra indicato.

Il Consiglio Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. Al Consiglio Scientifico, che è presieduto dal Presidente della Fondazione, partecipa il Direttore Scientifico. Il Consiglio Scientifico è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e

delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 15 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e comunque entro i termini stabiliti per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopo l'approvazione, Il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 - Libri sociali obbligatori

I libri sociali obbligatori sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 117/17. I componenti degli organi sociali ed i membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare, in ogni momento, i libri sociali, facendone esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento disposto dai Soci Fondatori, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.to: Giuseppe Lembo - Maria Teresa Spedicato - Pierluigi Carbonara - Tiziana Favia - Isabella Bitetto - Daniela Pignataro - Leonardo Verrastro - Notaio Fabrizio Tangorra (vi è il si-

gillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro unico
Terzo Settore.
Esente da bollo.